

Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 7

(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'AUSIR ed è eletto in seno all'Assemblea regionale d'ambito nella seduta di insediamento. Il Presidente dell'AUSIR dura in carica fino alla scadenza del suo mandato da Sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.

(1)

2. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea regionale d'ambito;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

c) vigila sull'applicazione dello Statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;

d) stipula le convenzioni di servizio e i relativi disciplinari ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera d), e le convenzioni fra gli Enti;

e) esercita le altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea regionale d'ambito e del Consiglio di amministrazione, ovvero che gli siano attribuite per legge;

f) attribuisce al Direttore generale l'incarico e gli obiettivi in applicazione del provvedimento di nomina assunto dall'Assemblea regionale d'ambito.

(2)

3. Il Presidente può delegare la gestione dei rapporti con le Assemblee locali a un componente dell'Assemblea regionale d'ambito.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.

2 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.